

ARTICOLO 8 Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa

Modifiche al comma 2

Le parole “assumono e valutano le indicazioni di appositi” sono soppresse e sono sostituite dalle parole “sono tenuti obbligatoriamente a redigere e ad adottare”.

Dopo le parole “Lo studio comunale di assetto idrogeologico è firmato congiuntamente” è inserito l'inciso “, nel rispetto delle relative competenze professionali,”.

ARTICOLO 21 Indirizzi per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture

Modifiche al comma 2, lettera d 1)

Il comma 2, lettera d 1) è così sostituito:

“d1. Garantiscano un franco sul livello della portata di progetto, per velocità medie della corrente inferiori a 8 m/s, corrispondente al massimo tra:

1) $0,7v^2/2g$, dove v indica la velocità media della corrente;

2) il valore minimo del franco idraulico come definito dalle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative;

3) $0,87\sqrt{y+\alpha y'}$, dove y è la profondità media della corrente, y' è l'altezza della corrente areata e α un coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la velocità varia tra 5 m/s e 15 m/s, con le limitazioni che il valore $0,87\sqrt{y}$ sarà assunto al massimo pari a 1,5 ed y' viene assunto pari a 2 metri o alla profondità media y , se questa risulta minore di 2.

Il valore y della profondità media della corrente è pari alla media pesata sulla base del contributo di ciascuna area di sezione liquida associata alla corrispondente larghezza della corrente sul pelo libero. Nelle sezioni idrauliche non confinate o nelle quali vi siano zone ove le velocità medie sono modeste, per la valutazione dell'area bagnata attiva si considerano le sole parti aventi velocità della corrente superiori a 0,1 m/s.”

Modifiche al comma 2 bis

La frase “Fermo restando il valore minimo del franco di un metro, nel caso di profondità media della corrente inferiore a un metro, potrà essere assunto un franco pari al doppio della profondità media della corrente y .” è soppresa

ARTICOLO 27 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)

Modifiche comma 2, lettere c) d) i) l)

Modifiche alla lettera c)

Alla lettera c) la congiunzione “e” è sostituita dalla virgola e, dopo le parole “con esclusione di quelli di cui alle lett. d) e) j) sono inserite le parole “e le opere di restauro e risanamento conservativo degli edifici”;

Modifiche alla lettera d)

La lettera d) è così sostituita:

d). le opere di manutenzione straordinaria, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie

abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;

Modifiche alla lettera i)

Dopo le parole “a condizione che” sono inserite le parole “*con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri*” e dopo le parole “per la concessione o l’autorizzazione” sono aggiunte le parole “*e che le opere non modificano significativamente il regolare deflusso della corrente*”;

Modifiche alla lettera l)

Al testo della lettera l) sono aggiunte le parole “*a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri che le opere non modificano significativamente il regolare deflusso della corrente.*”

Modifiche al comma 3, lettera e bis) g) h)

Modifiche alla lettera e bis)

Dopo il punto e virgola, dopo le parole “tali interventi sono ammissibili”, le parole “anche indipendentemente dal fatto che l’attraversamento esistente non rispetti il franco idraulico minimo previsto dalla norma e” sono soppresse e sono sostituite con le parole “*nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative*”

Modifiche al comma 3, lettere g) ed h)

Modifiche alla lettera g)

Il secondo periodo della lettera g) dopo la frase “le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili;” è così modificato:

“nel caso di condotte e di cavidotti, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 24 delle presenti norme a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che gli scavi sono effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale; che eventuali manufatti connessi alla gestione e al funzionamento delle condotte e dei cavidotti emergano dal piano di campagna per un’altezza massima di un metro e siano di ingombro planimetrico strettamente limitato alla loro funzione; che i componenti tecnologici, quali armadi stradali prefabbricati, siano saldamente ancorati al suolo o agli edifici, in modo da evitare scalzamento e trascinarsi, abbiano ridotto ingombro planimetrico e altezza massima strettamente limitata alla loro funzione tecnologica e, comunque, siano tali da non ostacolare, in maniera significativa il deflusso delle acque; che, nelle situazioni di parallelismo, le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo, né in area golenale; che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico”

Modifiche alla lettera h)

Il secondo periodo della lettera h) dopo la frase “allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;” è così modificato:

“nel caso di condotte e di cavidotti non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 24 delle presenti norme a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrato che gli scavi siano effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale; che eventuali manufatti connessi alla gestione e al funzionamento delle condotte e dei cavidotti emergano dal piano di campagna per una altezza massima di un metro e siano di ingombro planimetrico strettamente limitato alla loro funzione; che i componenti tecnologici, quali

armadi stradali prefabbricati, siano saldamente ancorati al suolo o agli edifici in modo da evitare scalzamento e trascinarsi, abbiano ridotto ingombro planimetrico e altezza massima strettamente limitata alla loro funzione tecnologica e comunque siano tali da non ostacolare in maniera significativa il deflusso delle acque; che, nelle situazioni di parallelismo, le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo né in area golenale; che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico;”

Modifiche al comma 6 bis

Il comma 6 bis è soppresso

ARTICOLO 28 *Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi3)*

Rettifica del comma 8

Il capoverso del comma 8, riportato nel testo coordinato denominato “AGGIORNAMENTO 2022” allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/8 del 20 gennaio 2022 è espunto, in quanto è un refuso del testo previgente.

ARTICOLO 31 *Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)*

Modifiche al comma 2 lett. l) m)

Modifiche alla lettera l)

Dopo le parole “a condizione che” sono inserite le parole “*con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato si dimostri che*” e dopo le parole “per la concessione o l’autorizzazione” sono aggiunte le parole “*e che le opere non modificano significativamente la situazione ante intervento*”;

Modifiche alla lettera m)

Al testo della lettera m) sono aggiunte le parole “*a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato si dimostri che le opere non modificano significativamente la situazione ante intervento*”;

Modifiche al comma 3 lett. i)

Dopo le parole “nuove reti urbane” sono aggiunte le parole “*ed extraurbane*”

Modifiche al comma 6 bis

Il comma 6 bis è soppresso

Modifiche al comma 7

Il comma 7 è soppresso

ARTICOLO 37 *Varianti ed aggiornamenti del PAI*

Modifiche all’art. 37, comma 3, lett. b)

Dopo le parole “di cui all’art.8” sono inserite le parole “*commi 2 e 2bis,*”

ARTICOLO 40 **Mappe del PAI/PGRA: Mappe della pericolosità da alluvione, Mappe del danno potenziale, Mappe del rischio di alluvioni, Mappe delle aree di pericolosità da inondazione costiera. Coordinamento dei contenuti delle mappe del PGRA con il quadro conoscitivo derivante dal PAI, ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 49/2010**

Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 6:

Comma 6 *“Ai soli fini della identificazione delle classi del rischio idraulico, per le aree Hi* di cui all'articolo 8 delle presenti Norme si applicano le indicazioni metodologiche delle aree Hi1.”*

ARTICOLO 51 **Competenze**

Modifiche al comma 1

Dopo la lettera h) è inserita la lettera *“i) riconoscimento di non rilevanza delle fasce di tutela dei corpi idrici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 11 bis”*.

Modifiche al comma 2

Dopo la lettera d) è inserita la lettera *“e) approvazione dello studio idrologico-idraulico redatto dai Comuni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 bis”*

ARTICOLO 52 **Procedimenti del Comitato Istituzionale**

Modifiche al comma 2

Dopo la lettera h) è aggiunta la lettera *“ i)”*

Modifiche al comma 4

Dopo la parola “pubblicazione”, sono aggiunte le parole *“per estratto”*

ARTICOLO 53 **Procedimenti del Segretario Generale**

Modifiche al comma 2

Dopo la lettera d) è aggiunta la lettera *“ e)”*